



Comune di Tito

Provincia di Potenza

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 5 di Reg.	Oggetto: Procedura di verifica/screening finalizzata al rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "Monte Li Foi" di cui all'avviso pubblico trasmesso da ENI S.p.A. – OPPOSIZIONE.
--------------	---

L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di gennaio alle ore 16,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Scavone	Pasquale
Fermo	Carlo
Laurino	Antonio
Luongo	Giuseppe
Salvia	Lucia T.
Santarsiero	Fausto
Risulta Assente:	
Romano	Antonio

Partecipa il Segretario Generale Sig. *Dott. Antonio Lombardi* con funzioni consultive, referenti e di assistenza ai sensi dell'art. 97 del T.U. n. 267/2000.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTI la Legge Regionale n. 47/98 e il D.Lgs 152/2006

ACQUISITO il parere favorevole di cui all'art. 49 del T.U. n.267/2000 da parte del Responsabile del servizio interessato;

ACCERTATA la propria competenza in materia;

PREMESSO che:

-la società ENI S.p.A. "Divisione Exploration & Production Distretto Meridionale" notificava contestualmente ai sindaci dei Comuni di Baragiano, di Potenza, di Picerno, di Ruoti, di Pignola, di Tito, di Savoia di Lucania, un'istanza finalizzata al rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "Monte Li Foi", che interesserebbe una superficie complessiva di 140,88 kmq.;

-la procedura prevede in prima istanza l'acquisizione del permesso come preconditione indispensabile per poter sviluppare attività di monitoraggio sulle potenzialità estrattive del greggio basate sull'attivazione di circa 75 km di "linee sismiche";

-la relazione di accompagnamento dettaglia per voci e criteri dettati dalle vigenti norme nazionali e regionali, rilevando man mano numerosi punti di criticità;

RILEVATO che:

-nello specifico, gli stessi estensori della relazione rilevano che nel territorio interessato dal permesso sono "diffusamente presenti aree con fenomeni di dissesto in atto e/o potenziale", soggette a "scivolamento rotazionale" ed a "scivolamento traslato"; nonché a "scivolamento lento";

-in misura più limitata sono altresì presenti, accanto alle su riportate caratteristiche di dissesto in atto e/o potenziale, anche movimenti caratterizzati da fenomeni di "creep e crollo" a ridosso delle aree di versante ricadenti nell'Area di Bacino della Basilicata;

-che le classi di rischio rilevate sono classificate in un range da R1 (moderato) a R4 (molto elevato);

DATO ATTO:

-che in un territorio come nel caso di specie, a fronte di elevata sismicità e di una conclamata conformazione geologica eterogenea quanto fragile e soggetta a continui scivolamenti, è tra l'altro appena il caso di sottolineare come da letteratura scientifica internazionale (e nazionale - es. Polesine -) tra le più diffuse conseguenze delle attività estrattive degli idrocarburi e del gas è il rischio del fenomeno della cosiddetta "subsidenza", che modifica lo stesso livello della superficie del terreno e con esso la struttura dei percorsi delle falde acquifere;

-che gli interventi di prospezione e di eventuale sfruttamento dei potenziali giacimenti provocherebbero profondi squilibri nel delicato assetto idrogeologico, a maggior ragione considerando l'elevata profondità della "piattaforma apula" in esame;

CONSIDERATO inoltre:

- che la Basilicata nel suo complesso può essere considerata un unico bacino idrico di superficie e di profondità messo attualmente a rischio da una innumerevole e crescente realtà di punti di trivellazione petrolifera, che comporta un utilizzo di sostanze chimiche altamente tossiche, nello specifico del Monte Li Foi - generatore di sorgenti di acqua destinata agli usi potabili, per l'allevamento animale, per l'irrigazione - la prospettiva dell'attività mineraria

richiesta sortirebbe devastanti ed irreversibili conseguenze sull'intero ciclo di produzione e riproduzione alimentare;

-che nella relazione viene per di più sottolineata quale ulteriore criticità il complesso dei vincoli idrogeologici esercitati dalla Regione Basilicata tramite l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, dal momento che i perimetri del permesso riguardano "diffusamente" le aree sottoposte a vincolo idrogeologico;

-che, al fine di rafforzare conoscenza condivisa in loco della concreta interazione dell'assetto idrico e dello stato dei siti, anche immediatamente prospicienti l'area interessata dalla richiesta, sarà cura delle Amministrazioni Comunali firmatarie definire preventivamente con l'Ente Regionale preposto di riferimento un calendario di verifiche tecniche e sopralluoghi;

-che ulteriori punti di criticità rilevati da parte dei richiedenti riguardano:

a) le cosiddette fasce di rispetto fluviale, per la presenza di corsi d'acqua di interesse paesaggistico in un'ampia porzione del comprensorio Li Foi;

b) la presenza di rilievi montani oltre i 1.200 metri sul livello del mare;

c) territori forestati con particolare estensione nei comuni di Ruoti, Picerno, Baragiano;

-che le criticità indicate, pur nella loro diversa natura, risiedono nel vincolo normativo (Dlgs 42/2002) che obbliga il richiedente alla richiesta ed al conseguimento del nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici e, per quanto riguarda le aree boschive, alla Regione tramite l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Ambiente;

-che a tale riguardo l'Amministrazione comunale di Tito, al pari delle altre Amministrazioni comunali interessate, con l'adozione della presente deliberazione esprime a maggior ragione parere negativo a qualsivoglia ipotesi di prospezione e sfruttamento di gas ed idrocarburi, in quanto nella valorizzazione integrata dei beni paesaggistici/ambientali le ex Comunità Montane del Marmo/Melandro e del Marmo/Platano hanno nel corso degli anni individuato un elemento strategico di caratterizzazione e di valorizzazione finalizzato allo sviluppo di sentieri e di percorsi in cui la miriade di punti recettivi, gli agriturismi, la stessa manutenzione delle aree boschive, le sorgenti, le aree di interesse archeologico e culturale, le aziende zootecniche, i produttori a biologico ed organico, fanno parte di un'idea di sviluppo nell'area in esame ormai da tempo consolidata;

-che anche per questo motivo non si può ritenere accettabile la mera considerazione burocratica espressa dagli estensori della relazione circa la mancanza di aree "*di notevole interesse pubblico*", in quanto non sottoposte a vincolo di attuazione del Dlgs 42/2002; così come non è accettabile l'idea per cui la notevole estensione dell'area "*non consente la descrizione di dettaglio delle zone di interesse archeologico, che, qualora presenti*", verrebbero di volta in volta considerate semplici ostacoli da evitare, di fronte al "*primario*" interesse estrattivo;

PRESO ATTO:

-che la relazione si preoccupa quindi, a fronte di una mancata rilevazione di "*domini di pertinenza di parchi e/o riserve naturali nazionali o regionali*", di ricordare che per le aree limitrofe all'area di ricerca (sito SIC "Abetina" di Ruoti, ad 1 km ad Est del perimetro; sito ZPS "Lago Pantano di Pignola", 150 metri c/a a Sud del perimetro), la società ENI S.p.A. sarebbe tenuta (in caso di approvazione del permesso) ad aprire la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale presso il competente Ufficio Regionale per la Compatibilità ambientale, al fine di evitare "*ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati*", vale a dire in tal caso la fauna selvatica, in particolare i volatili;

-che la stessa procedura andrebbe seguita per quanto riguarda la protezione della fauna molto presente nell'area interessata dal permesso di ricerca, visto che essa è interamente racchiusa nel sito SIC "Monti Foi";-che per tali ragioni sembrerebbe quasi un eccesso di scrupolo da parte

dell'ENI, ma in realtà è evidente che la stessa società è stata costretta a "ritagliare" i confini dell'area solo a ridosso di invalicabili divieti, quasi secondo la logica del "minimo spreco" di territorio con finalità di profitto;

RILEVATO infine:

-che le distanze minime prospettate, anche rispetto a zone di massima tutela ambientale, rappresentano per i cittadini, per le Amministrazioni dell'area, un vero insulto alla dignità ed all'intelligenza, se soltanto si consideri che il reale processo di estrazione è basato sull'utilizzo di fluidi perforanti che contengono centinaia di componenti chimiche e di frequente addirittura uranio depleto!;

-che la natura del petrolio estratto in Basilicata è "amara" e "pesante", quindi di qualità medio bassa, che pertanto necessita di un processo di idro-desulfurizzazione in apposito centro (vedi Centro Oli di Viggiano in Val d'Agri).;

-che allo smaltimento inquinante dei fanghi chimici da perforazione (contengono innumerevoli agenti chimici dannosi, quali il benzene, i lubrificanti...) si aggiungono quindi gli effetti negativi sulla salute umana ed animale dell'idrogeno solforato (H₂S), che in quanto prodotto intrinseco del petrolio naturale e/o sostanza di risulta nel corso della sua lavorazione, per emissioni accidentali o per "normale" volatilizzazione da combustione, è causa di leucemie e tumori, oltre che di malattie della pelle, del sistema respiratorio e nervoso;

-che le attività di estrazione di idrocarburi hanno effetti distruttivi su ambiente ed economia locale e comportano un degrado irreversibile e grave delle condizioni di salubrità minima per la vita umana e non solo, con conseguenze estese non solo nello spazio, ma anche nel tempo, sì da interessare anche le generazioni future;

CONSIDERATO ancora:

- il quadro caratterizzato da perforazioni e lacerazioni del suolo, dall'inquinamento dovuto agli scarti di lavorazione, dall'elevato rischio di incidenti ed incendi che una campagna petrolifera comporterebbe;

-che i profitti da estrazione sono totalmente a vantaggio delle imprese estrattrici (eccezion fatta per una piccolissima e risibile quota di royalties) e che alle popolazioni locali rimangono i danni ed i costi del degrado sono completamente a carico delle comunità locali;

-che al Sindaco sono attribuiti dalla legge primarie responsabilità di tutela della salute dei cittadini;

RITENUTO pertanto, di dover fare opposizione all'avviso in oggetto per impedire la ricerca di gas ed idrocarburi e l'apertura di pozzi esplorativi sul territorio del Comune di Tito interessato dall'istanza dell'Eni S.p.A., prot. n. 15929 del 06.12.2011 per i motivi su esposti nella consapevolezza che la richiesta di permesso e quanto in essa prospettato **confligge con programmi, politiche economiche, culturali, ambientali, dell'area oggetto di istanza**;

Con votazione unanime espressa nei modi e termini previsti per legge,

DELIBERA

Per effetto delle motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

- 1) Di **opporsi** alla procedura di verifica/screening finalizzata al rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "Monte Li Foi", di cui all'avviso pubblico trasmesso da ENI S.p.A., acquisito al protocollo n. 15929 in data 06.12.2011;
- 2) Di dichiarare la propria contrarietà alla ricerca di idrocarburi ed all'apertura di pozzi esplorativi sul territorio del Comune di Tito;

- 3) Di sensibilizzare tutti i cittadini e le Amministrazioni dei Comuni interessati ad adottare analogo provvedimento per la salvaguardia della salute pubblica e del territorio;
- 4) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Basilicata, alla ENI S.p.A., e a tutti i Comuni interessati;
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva con la sua pubblicazione all'Albo pretorio on -line del Comune.

<input type="checkbox"/> Atto di mero indirizzo: parere non dovuto. PARERE di regolarità tecnica (art. 49 T.U. n. 267/2000) FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (F.to Ing. Leonardo Calbi)	<input type="checkbox"/> Atto di mero indirizzo: parere non dovuto. <input type="checkbox"/> Parere contabile non dovuto. PARERE di regolarità contabile (art. 49 T.U. n. 267/000) FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (F.to Rag. Angela Tornincasa)
--	--

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Pasquale Scavone

Il Segretario Generale

Antonio Lombardi

L'Assessore

Carlo Fermo

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno **12/01/2012** per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U. n. 267/2000 prot. n. **395**

Dal giorno della sua pubblicazione è esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Il Segretario Generale
(Dott. Antonio Lombardi)
